

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA

DI

KATHREIN BROADCAST ITALIA S.R.L., VIA SENATORE LUIGI SIMONETTA N. 26, CAPONAGO (MB), ITALIA

1. APPLICAZIONE

- 1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita e consegna si applicano all'insieme delle relazioni commerciali, ovvero offerte, ordini, contratti conclusi, consegne e servizi di Kathrein Broadcast Italia S.r.l. (di seguito anche "il **"Fornitore"**").
- 1.2 Eventuali condizioni generali di acquisto divergenti del cliente (il **"Cliente"**), anche ove allegate a ordini, conferme d'ordine specificazioni ed altri documenti, non sono accettate e non sono vincolanti. Accordi divergenti necessitano di specifica accettazione scritta da parte del Fornitore.

2. OFFERTE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 Le offerte commerciali e quotazioni del Fornitore non sono vincolanti, salvo che non sia stato concordato diversamente per un singolo caso, e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del Fornitore, in particolare con riferimento al listino prezzi e stime dei costi.
- 2.2 Le unità di imballaggio indicate nei listini prezzi valgono come quantità minime di ordine e di consegna.
- 2.3 Il Fornitore si riserva il diritto di accettare, rifiutare o modificare a propria discrezione gli ordini di acquisto del Fornitore (gli **"Ordini di Acquisto"**).
- 2.4 Il contratto tra le il Fornitore ed il Cliente si intende concluso solo quando il Fornitore conferma per iscritto l'Ordine di Acquisto o ne dà diretta esecuzione.
- 2.5 Nel caso in cui il Fornitore modifichi l'Ordine di Acquisto prima di accettarlo, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente accetta l'Ordine di Acquisto come modificato dal Fornitore.
- 2.6 Un Ordine di Acquisto si intende rifiutato se non confermato dal Fornitore entro dieci giorni
- 2.7 Il Fornitore si riserva tutti i diritti, senza alcuna restrizione, sui preventivi di spesa, disegni e altri documenti. Il Cliente non può rendere tali documenti accessibili a terzi senza il consenso scritto del Fornitore. Qualora il contratto fra il Cliente e il Fornitore non venga stipulato, il Cliente è tenuto, su richiesta del Fornitore, a restituire o a cancellare immediatamente e completamente i disegni e gli altri documenti relativi alle offerte e quotazioni del Fornitore e a distruggere o cancellare le copie nella misura effettivamente possibile e consentita dalla legge.

3. PREZZI

- 3.1 Salvo ove espressamente previsto nel singolo contratto, si applicano i prezzi validi al momento della conclusione del contratto.
- 3.2 I prezzi si intendono senza montaggio o installazione, franco vettore (FCA Incoterm 2020), al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse previste per legge. Tutti i prezzi sono indicati in euro. Le eventuali imposte e tasse sostenute per l'acquisto dei beni e dei servizi sono a carico esclusivo del Cliente.
- 3.3 Il Fornitore si riserva il diritto di addebitare eventuali spese aggiuntive nel caso in cui i luoghi di installazione siano di difficile accesso e richiedano attività aggiuntive e/o particolari misure di cautela. Eventuali imballaggi particolari, ad es. per il trasporto aereo o marittimo, saranno addebitati al Cliente prezzo di costo.

- 3.4 Il Fornitore è autorizzato a fatturare al Cliente nuove tasse e dazi applicabili alla specifica fornitura da fatturare e ad adeguare i prezzi in base all'incremento dei costi derivanti dall'attuazione di nuovi requisiti obbligatori e sopravvenuti alla conferma dell'Ordine ad es. in materia di clima, sicurezza e tutela dell'ambiente.
- 3.5 A meno che non sia stato indicato un prezzo fisso per un determinato periodo di tempo o non sia stato concordato diversamente per iscritto con il Fornitore, tutti i listini prezzi e le quotazioni del Fornitore possono essere adeguati all'andamento generale dei costi.

4. PATTO DI RISERVATO DOMINIO

- 4.1 La consegna delle merci avviene sotto esplicito patto di riservato dominio del Fornitore ("Merce Sottoposta A Riservato Dominio"). Il riservato dominio vale sino al pagamento integrale della Merce Sottoposta a Riservato Dominio, a condizione che tutti i crediti che il Fornitore vanta nei confronti del Cliente, presenti e futuri, siano stati soddisfatti.
- 4.2 Il Cliente è tenuto a conservare con cura la merce sottoposta a riservato dominio, senza corrispettivo. Egli deve, a proprie spese, assicurare la Merce Sottoposta a Riservato Dominio adeguatamente per il suo valore nominale contro i rischi di incendio, furto e i danni da allegamento. Qualora sia necessario, il Cliente deve altresì eseguire, tempestivamente e proprie spese, lavori di ispezione e di manutenzione.
- 4.3 Finché adempie regolarmente agli impegni verso il Fornitore, il Cliente è autorizzato a disporre, nell'ambito della normale gestione aziendale, della merce sottoposta a riservato dominio e ad assumere i diritti derivanti dall'alienazione della Merce Sottoposta a Riservato Dominio. Il Cliente non è comunque autorizzato a dare in pegno o cedere in garanzia a terzi la Merce Sottoposta a Riservato Dominio o i diritti ceduti. L'autorizzazione alla vendita non è valida qualora l'accordo tra il Cliente e il suo acquirente proibisca la cessione dei diritti derivanti dalla vendita. Il Cliente deve informare, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza il Fornitore di eventuali pretese di terzi sulla Merce Sottoposta a Riservato Dominio.
- 4.4 Tutti i diritti derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio vengono ceduti in garanzia, con la consegna della Merce Sottoposta a Riservato Dominio al terzo acquirente. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene rivenduta congiuntamente ad altra merce, senza che sia stato concordato un prezzo individuale per la merce soggetta a riserva di proprietà, l'ordinante cede al fornitore, con priorità rispetto agli altri crediti, quella parte del credito del prezzo totale corrispondente al prezzo della Merce Sottoposta a Riservato Dominio, fatturato dal Fornitore e non saldato al momento di tale rivendita.
- 4.5 In ogni caso di inadempimento da parte del Cliente, incluso il caso di ritardato pagamento, il Fornitore ha il diritto di esigere la restituzione della Merce Sottoposta a Riservato Dominio decorso un termine di [15] giorni per rimediare all'adempimento. Il Cliente è inoltre tenuto, su richiesta del Fornitore, a fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie e consegnare tutta la documentazione relativamente alla quantità delle merci sottoposte a riservato dominio nonché sulla cessione dei diritti ai suoi acquirenti.
- 4.6 Le lavorazioni o trasformazioni della merce sottoposta a riservato dominio effettuate dal Cliente sono sempre e comunque eseguite per conto del Fornitore. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene lavorata con materiali di cui il Fornitore non è proprietario, quest'ultima diverrà comproprietaria del nuovo prodotto in quota pari alla proporzione tra la merce sottoposta a riservato dominio (considerando il prezzo finale in fattura oltre IVA) e gli altri materiali lavorati. Si applicano al nuovo prodotto in comproprietà le stesse previsioni dettate per la merce sottoposta a riserva dominio.

- 4.7 Se la merce sottoposta a riservato dominio venga pignorata o sequestrata da terzi, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente il soggetto procedente della proprietà del Fornitore e a comunicarlo a quest'ultimo per iscritto, ai fini di consentirle di tutelare i suoi diritti. Laddove il terzo non sia in grado di rimborsare al Fornitore le spese stragiudiziali o giudiziali sostenute per recuperare la merce, esser saranno sostenute dal Cliente.

5. TERMINI DI PAGAMENTO

- 5.1 Salvo ove altrimenti concordato o previsto nella fattura emessa dal Fornitore i crediti sono immediatamente esigibili e il termine di pagamento è fissato a 14 giorni dalla data di ricezione della fattura, senza alcuna detrazione.
- 5.2 Si esclude qualsivoglia compensazione con altri crediti non contestati o legalmente determinati. In nessun caso il Cliente potrà sospendere i pagamenti delle forniture ricevute, nemmeno in caso di contestazioni di ritardi nelle consegne o vizi della merce consegnata.
- 5.3 Qualora non rispettasse i termini di pagamento, il Cliente è automaticamente messo in mora senza intimazione. Il Fornitore ha il diritto di esigere gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del decreto legislativo 231/2002. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 231/2002 è fatto salvo il diritto di far rivalere ulteriori danni.
- 5.4 Qualora sussistano seri dubbi sulla solvibilità del Cliente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore ha il diritto di sospendere le consegne della merce, anche ove relative ad ordini diversi da quelli oggetto del ritardato pagamento o revocare dilazioni di pagamento e di esigere per le successive consegne il pagamento anticipato o una garanzia.
- 5.5 In caso di inadempimento da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardato pagamento, il Fornitore ha il diritto di risolvere il contratto a seguito di un termine di [15] giorni concesso al Cliente per rimediare all'adempimento. A seguito della risoluzione del contratto, tutti i crediti ancora pendenti, nonché gli interessi di mora da pagare da parte del Cliente diventano immediatamente esigibili.
- 5.6 I pagamenti valgono come effettuati solo quando l'importo è definitivamente a disposizione su uno dei conti del Fornitore.

6. CONSEGNA

- 6.1 Ove non diversamente stabilito, la consegna sarà effettuato franco corriere (FCA Incoterms 2020) presso il rispettivo punto di consegna del Fornitore.
- 6.2 Se non diversamente concordato, i termini di consegna indicati negli ordini e conferme d'ordine non possono essere considerati essenziali, ma hanno valore meramente indicativo.
- 6.3 Il Fornitore ha il diritto di effettuare consegne parziali. Sono tollerate consegne con un margine per difetto o eccesso fino al [...] della quantità stabilita contrattualmente.
- 6.4 Se il ritiro della merce viene ritardato a causa di circostanze che non ricadano nella responsabilità del Fornitore, il Cliente dovrà sostenere i costi per le spese aggiuntive in misura ragionevole, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'art. 9 delle presenti condizioni generali. L'adempimento degli obblighi di consegna da parte del Fornitore presuppone il tempestivo e corretto adempimento, da parte del Cliente, ai suoi obblighi. Qualora il Cliente non adempia correttamente ad uno dei suoi obblighi, i tempi di consegna si intenderanno automaticamente estesi per un periodo corrispondente a quello di ritardo del Cliente.
- 6.5 In caso di consegna che non avvenga entro il termine indicato, ancorché non vincolante per il Fornitore, per un motivo esclusivamente imputabile al Fornitore, il Cliente potrà recedere dal contratto decorsi [...] giorni dallo spirare del predetto termine. In tal caso, il Cliente potrà esclusivamente pretendere dal Fornitore la restituzione delle somme eventualmente già pagate al Fornitore, escluso qualunque diritto al risarcimento del danno .

7. INSTALLAZIONE

- 7.1 In caso di installazione da parte del Fornitore e se non diversamente concordato nei singoli contratti, si applicano le disposizioni del presente articolo.
- 7.2 Il Cliente si fa carico dei costi di installazione e fornisce in tempo utile quanto segue:
- 7.2.1 tutti i lavori di movimentazione della terra e di costruzione e gli altri servizi accessori non specifici dell'attività del Fornitore, nonché la necessaria manodopera qualificata e non qualificata, i materiali e gli strumenti necessari;
 - 7.2.2 le attrezzature e i materiali necessari per l'installazione e la messa in servizio, quali impalcature, attrezzature di sollevamento e altri dispositivi, combustibili e lubrificanti;
 - 7.2.3 la corrente elettrica e l'acqua nel luogo di utilizzo, compresi gli allacciamenti, il riscaldamento e l'illuminazione;
 - 7.2.4 locali sufficientemente ampi, adatti, asciutti e provvisti di serratura nel luogo di installazione per lo stoccaggio di parti di macchine, attrezzature, materiali, utensili, ecc. e locali di lavoro e accessori adeguati per il personale addetto all'installazione, compresi gli impianti sanitari adeguati alle circostanze; inoltre, il Committente deve adottare per la proprietà e per il personale del Fornitore presente nel luogo dell'installazione le stesse misure di salvaguardia che adotterebbe per se stesso;
 - 7.2.5 indumenti protettivi e dispositivi di protezione necessari in base alle particolari circostanze del luogo di installazione.
- 7.3 Prima dell'inizio dell'installazione, il Cliente deve - anche senza una specifica richiesta in tal senso - fornire le informazioni necessarie sul cantiere / luogo di installazione, sugli impianti elettrici, del gas e dell'acqua non visibili o altri impianti simili, nonché le necessarie informazioni statiche.
- 7.4 I materiali e le attrezzature necessarie per l'inizio dei lavori devono essere disponibili nel luogo di allestimento o di installazione prima dell'inizio dell'allestimento o dell'installazione, e tutti i lavori preliminari all'allestimento devono essere in uno stato di avanzamento tale da permettere che l'allestimento o l'installazione possano essere avviati come concordato e realizzati senza interruzioni. Le strade di accesso e il luogo di installazione devono essere pianeggianti e sgomberati.
- 7.5 Il Fornitore è autorizzato a subappaltare a terzi i lavori di installazione e opere accessorie.
- 7.6 Se la messa in funzione, l'installazione o la messa in servizio vengono ritardate per circostanze non attribuibili al Fornitore, il Cliente dovrà sostenere tutti i costi per i tempi di attesa e gli eventuali viaggi supplementari richiesti dal Fornitore o dal personale di installazione.
- 7.7 Il Cliente dovrà trasmettere senza indugio al Fornitore la conferma del completamento dell'allestimento, dell'installazione o della messa in servizio.
- 7.8 Se il Fornitore richiede l'accettazione dell'installazione a seguito del suo completamento, il Cliente deve effettuare tale accettazione entro due settimane. L'accettazione si considera effettuata decorse due settimane dalla richiesta da parte del Fornitore o in caso di utilizzo della fornitura- ove applicabile dopo un periodo di prova.
- 7.9 Il Fornitore, si impegna ad eseguire l'installazione con diligenza, professionalità e a perfetta regola d'arte, adottando le conoscenze, i mezzi e le tecniche più adatte e a rispettare, e a far rispettare ad eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

8. PASSAGGIO DEL RISCHIO E LUOGO DI ADEMPIMENTO

- 8.1 Salvo in caso di installazione da parte del Fornitore o diversi accordi, il luogo di adempimento è la sede principale del Fornitore. Il rischio passa al Cliente, in base alle disposizioni FCA Incoterms (Incoterms 2020). Se la spedizione o la consegna ritarda a causa di un evento imputabile al Cliente, il rischio passa al Cliente nel momento in cui la merce è pronta per la spedizione o per la presa in consegna, ed il Cliente ne ha avuto comunicazione.
- 8.2 In caso sia prevista l'installazione da parte del Fornitore, il rischio passa al Cliente dal momento dell'integrazione della merce nella propria attività. Il rischio passa al Cliente anche nel caso in cui le operazioni di prova siano ritardate a causa di un evento imputabile al Cliente o il Cliente sia inadempiente per qualsiasi altro motivo.

9. FORZA MAGGIORE

- 9.1 Guerre, vertenze sindacali, embargo, scarsità di materie prime e limitazione del consumo energetico nonché tutti i casi di forza maggiore che impediscano, rallentino o rendano meno redditizia la produzione o la spedizione di merci, svincolano il Fornitore dall'obbligo di consegna per la durata dell'impedimento, oltre ad un successivo periodo per la ripresa delle operazioni. I termini di consegna sono prolungati di conseguenza. Ciò si applica anche in caso tali eventi si verificano da un fornitore del Fornitore.
- 9.2 Se durante il periodo di validità del contratto si sono verificati uno o più casi di forza maggiore, il Fornitore ha il diritto di prorogare la durata del contratto per un periodo pari al numero cumulativo di giorni in cui la forza maggiore si è verificata durante il periodo originario del contratto.
- 9.3 Il Fornitore, non appena possibile, informerà il Cliente dei nuovi termini di consegna. Qualora l'impedimento si protraesse per un periodo superiore a [...] mesi, il Fornitore e il Cliente hanno diritto di recedere dal contratto.

10. PRESA IN CONSEGNA E VERIFICA

- 10.1 Il Cliente è tenuto a accettare la consegna della merce anche se presenta difetti insignificanti.
- 10.2 Alla consegna della merce, il Cliente deve annotare sulla lettera di vettura eventuali carenze di quantità evidenti e i danni da trasporto.
- 10.3 Il Cliente ha l'obbligo di ispezionare la merce non appena avvenuta la consegna. Eventuali vizi e difetti di qualità delle merci devono essere denunciati per iscritto dal Cliente, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna e, se occulti, entro 8 giorni dalla relativa scoperta, purché entro un anno dalla relativa consegna. Detto onere del Cliente si riferisce, in caso di consegne parziali, a ogni singola consegna.

11. DIFETTI

- 11.1 Salvo ove diversamente concordato, il Fornitore deve consegnare merci di qualità pari allo standard di mercato.
- 11.2 Qualora fossero presenti vizi motivati e tempestivamente denunciati dal Cliente, il Fornitore potrà decidere, a sua discrezione, se eliminare il vizio o procedere ad una consegna sostitutiva. Qualora il Fornitore non fosse in grado di rimediare entro [...], le parti potranno concordare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con restituzione della merce al Fornitore, a cura e spese di quest'ultima, rinunciando il Cliente a qualunque altro rimedio, incluso il risarcimento dei danni, salvo il caso di dolo o di ignoranza gravemente colpevole dei vizi da parte del Fornitore.

12. RESPONSABILITÀ

- 12.1 La responsabilità del Fornitore è esclusa, salvo in caso di dolo o colpa grave e di quanto previsto all'art. 12.2 che segue.
- 12.2 La responsabilità del Fornitore è comunque limitata ai danni prevedibili alla stipula del contratto. In nessun caso il Fornitore è responsabile per danni indiretti e danni consequenziali.
- 12.3 Le limitazioni di cui sopra non si applicano in caso alla responsabilità del Fornitore prevista dalle legge e regolamenti sulla responsabilità del produttore. .

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 13.1 Se non diversamente concordato, il Fornitore è tenuto a consegnare la merce libera da diritti di proprietà industriale solo nel paese di consegna.
- 13.2 Nel caso in cui un soggetto terzo rivendichi, in maniera giustificata, nei confronti del Cliente, la violazione di un proprio diritti di proprietà industriale relativamente alla merce fornita dal Fornitore e utilizzata in conformità al contratto, il Fornitore risponde nei confronti del Committente entro il termine di un anno dalla consegna come segue:
- 13.2.1 Il Fornitore dovrà, a sua discrezione e a sue spese, ottenere un diritto d'uso per i beni consegnati in questione, modificarli in modo tale da non violare il diritto di proprietà, oppure sostituirli. Qualora ciò non sia possibile per il Fornitore a condizioni ragionevoli, il Cliente avrà diritto ai rimedi di legge del recesso o della riduzione del prezzo.
- 13.2.2 L'obbligo del Fornitore al risarcimento del danno è disciplinato dall'articolo 12 delle presenti condizioni generali di contratto.
- 13.2.3 I suddetti obblighi del Fornitore si applicano solo se il Cliente comunica immediatamente per iscritto al Fornitore le rivendicazioni fatte valere da terzi, non riconosce la violazione e lascia tutte le misure di difesa e le trattative di transazione a discrezione del Fornitore. Se il Cliente interrompe l'utilizzo della fornitura per motivi di riduzione del danno o per altri gravi motivi, egli è tenuto a far presente al terzo che l'interruzione dell'utilizzo non implica il riconoscimento di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
- 13.2.4 I diritti del Cliente di cui sopra sono esclusi nella misura in cui egli è responsabile della violazione dei diritti di proprietà industriale.
- 13.2.5 Sono altresì escluse le rivendicazioni del Cliente qualora la violazione dei diritti di proprietà industriale sia causata da particolari specifiche del Cliente, da un'applicazione non prevedibile per il Fornitore o dalla modifica della fornitura da parte del Cliente o dall'utilizzo di prodotti non forniti dal Fornitore.

14. RISERVATEZZA

- 14.1 Le parti contraenti sono tenute a mantenere la riservatezza sul contenuto del presente contratto e su tutti i dettagli commerciali e tecnici ad esso collegati e a non trasmettere a terzi informazioni di questo tipo.

15. RISERVA DEL FORNITORE E LIMITAZIONI PER IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

- 15.1 L'esecuzione del contratto da parte del Fornitore è soggetta alla riserva che non vi siano impedimenti a tale esecuzione dovuto alle disposizioni nazionali ed internazionali relative all'importazione ed esportazione o ad altre disposizioni di legge applicabili.
- 15.2 Il Cliente è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di controllo delle esportazioni ed importazioni italiane ed europee.

16. CONSEGNE INTERNAZIONALI

- 16.1 Salvo ove diversamente concordato, le consegne internazionali vengono effettuate a fronte di lettere di credito irrevocabile e confermata.

16.2 Le parti contraenti si impegnano a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'importazione/ l'esportazione / il trasporto. Eventuali ritardi causati da procedure di verifica per l'esportazione o richieste di permessi rendono invalidi scadenze e termini di consegna. In caso non vengano rilasciate le autorizzazioni necessarie alla consegna, il contratto si considera non concluso con riferimento alle merci in questione; è escluso qualsiasi risarcimento del danno per i casi di cui sopra.

17. CESSIONE

17.1 Il Cliente non ha il diritto di trasferire o cedere a terzi diritti o pretese derivanti dal presente rapporto contrattuale.

17.2 Il Fornitore è autorizzato a cedere a terzi i crediti nei confronti del Cliente e di cedere o subappaltare le proprie obbligazioni derivanti da una specifica fornitura ad altri membri del Gruppo Kathrein, senza il consenso da parte del Cliente.

18. DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Tutti i contratti tra il Fornitore e il Cliente nonché le presenti Condizioni generali di vendita e consegna sono soggetti al diritto italiano. Viene esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale (CISG).

18.2 Qualora una delle disposizioni summenzionate dovesse essere totalmente o parzialmente inefficace, ciò non lede la validità delle restanti disposizioni.

18.3 Tutte le controversie derivanti da o in relazione a qualsiasi contratto regolato dalle presenti condizioni generali, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione delle stesse, sarà competente in via esclusiva il foro di Monza (Italia). Il Fornitore avrà comunque facoltà di agire avanti ai tribunali ordinari presso la sede del Cliente.